

ORDINANZA N. 1

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO. PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI TEMPORANEA INAGIBILITA' A SEGUITO DI INCENDIO DEL FABBRICATO ABITATIVO IDENTIFICATO A CATASTO AL FG. 28 PART. 692 SUB. 1 IN FRAZ. LOSANCHE NEL COMUNE DI VALTOURNENCHE.

IL SINDACO

Premesso che **in data 21/12/2022 alle ore 13:15** circa si è verificato un incendio nel fabbricato di civile abitazione sito **nel Comune di Valtournenche in Fraz. Losanche ed identificato al Catasto al Fg. 28, Part. 692, Sub. 1;**

Dato atto che i VV.F. sono prontamente intervenuti per spegnere l'incendio ed hanno segnalato con **nota PEC n. 05939-2022/CUS/VF del 21/12/2022** che, poiché le fiamme hanno compromesso completamente il piano terreno dell'abitazione mentre i piani primo e secondo dello stabile sono stati interessati esclusivamente dai prodotti della combustione (fumi), **l'intera abitazione è da ritenersi temporaneamente inagibile fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza;**

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra riportato, operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità **inibendo temporaneamente e formalmente l'utilizzo dei locali dell'intero immobile fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza e sino alla revoca della presente ordinanza;**

Considerato che anche le parti non interessate dall'incendio, prima di essere riutilizzate, dovranno essere comunque verificate puntualmente e scrupolosamente da parte di professionisti abilitati e con rilascio delle idonee certificazioni per quanto concerne la sicurezza di tutti gli impianti;

Dato atto che l'immobile in oggetto risulta ubicato **in Fraz. Losanche ed identificato al Catasto al Fg. 28, Part. 692, Sub. 1, risulta essere di proprietà del Sig. Fabio Canovi ed era occupato dal Sig. Mattia Canovi, residente nel comune di Valtournenche, e dai famigliari dello stesso;**

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (incendio), per cui si impone di provvedere con urgenza;

Visto il vigente regolamento edilizio comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.lgs 267/2000, dove è stabilito che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- Visto l'art. 14 del D.lgs. 05 Febbraio 1997, n. 22;
- Visto l'art. 54, comma 4, del D.lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Codice Civile;

DICHIARA

fino al ripristino certificato delle necessarie condizioni di sicurezza, l'inagibilità temporanea di tutti gli appartamenti e/o dei locali del fabbricato di civile abitazione ubicato in Fraz. Losanche ed identificato al Catasto al Fg. 28, Part. 692, Sub. 1, che risulta essere di proprietà del Sig. Fabio Canovi ed era occupato dal Sig. Mattia Canovi, residente nel comune di Valtournenche, e dai famigliari dello stesso;

ORDINA

- **Ai proprietari e a chiunque, a qualunque titolo, avesse occupato il fabbricato ubicato in Fraz. Losanche ed identificato al Catasto al Fg. 28, Part. 692, Sub. 1, di non utilizzare i locali fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza e sino alla revoca della presente ordinanza;**
- Il confinamento del fabbricato con apposizione di cartellonistica di sicurezza, in particolare modo verso la strada privata di accesso utilizzata anche da altri aventi titolo, che avvisi dello stato di pericolo del fabbricato e di eventuale caduta dall'alto di materiale ed il contestuale divieto di accesso al medesimo;

DISPONE

Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata ai proprietari dell'immobile in oggetto;

COMUNICA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Jean Antoine Maquignaz;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente, ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

- **Ai proprietari e/o occupanti a vario titolo del fabbricato ubicato in Fraz. Losanche ed identificato al Catasto al Fg. 28, Part. 692, Sub. 1;**
- Alla stazione dei **Carabinieri** competente per territorio;

- Mediante **affissione all'albo pretorio e pubblicazione** sul sito istituzionale del Comune di Valtournenche;
- Al **Comando dei Vigili del Fuoco** di Aosta;
- Al Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta in veste di prefetto.

Valtournenche, il 11/01/2023

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**